

"Inspectio et prospectio in alienum" - Veduta illegittima - Eliminazione - Giudice - Poteri - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. . 4834 del 19/02/2019

Proprietà - "inspectio et prospectio in alienum" - Veduta illegittima - Eliminazione - Giudice - Poteri - Applicazione ai soli casi di specifica violazione delle distanze delle vedute e non di quelle tra costruzioni - Fondamento.

Il principio per cui l'**eliminazione delle vedute abusive** può essere realizzata non solo con la demolizione delle porzioni immobiliari con le quali si verifica la violazione di legge lamentata, ma anche attraverso idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui, come l'arretramento del parapetto o l'apposizione di idonei pannelli che rendano impossibili il "prospicere" e l'"inspicere in alienum", opera esclusivamente nei casi di violazione delle distanze delle vedute e non pure di quelle tra costruzioni, per le quali la presenza delle vedute è mero presupposto fattuale per l'applicazione della disciplina più restrittiva prevista dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. . 4834 del 19/02/2019

[Cod_Civ_art_0905](#), [Cod_Civ_art_0873](#)

eliminazione delle vedute abusive